

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1256 del 21 maggio 2018

Concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., a **PORTOBUONO – S.R.L.** per l'istanza protocollo CR-40346-2015 del 06/08/2015

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 02/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016 e 48/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;

- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
- il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
- il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 "Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012";
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti

previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2,

del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012”, approvate con l’ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
- l’articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d’istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo “SFINGE”, secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell’Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V “Accesso ai documenti amministrativi” della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo “SFINGE” nella sezione “*Richiesta stato pratiche (acceso agli atti)*”;
- che è possibile ottenere copia dell’estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello “*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*” da richiedere all’indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto:

- che in data 06/08/2015 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda protocollo CR-40346-2015 presentata da **PORTOBUONO – S.R.L.** con sede legale in Viale Martiri della Libertà n. 38 - Modena (MO), C.F. 00878540376, P. IVA 00804560365;
- che il richiedente il contributo ha dichiarato:
 - a) di essere proprietario degli immobili interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
 - b) che le menzionate unità locali elencate in allegato hanno subito, per effetto del sisma, danneggiamenti;
 - c) che l’IVA non rappresenta un costo e quindi è detraibile;
- che ha conseguentemente chiesto, ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., un contributo a fondo perduto, relativo ai danni subiti per effetto degli eventi sismici;

Dato atto:

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A., ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l’esito istruttorio;

- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, l'ammissione a contributo secondo quanto riportato nella "Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*", come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- che la comunicazione di esito istruttorio completa della sopracitata "Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*":
 - o è stata inviata al richiedente il contributo per mezzo del sistema informativo "SFINGE";
 - o costituisce anche preavviso di rigetto per gli interventi non ammessi, ove presenti;
- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo "SFINGE", ha chiesto la revisione dell'esito istruttorio contestualmente alla presentazione di osservazioni;
- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione e le successive integrazioni, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, l'ammissione a contributo secondo quanto riportato nella "Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*", come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- che la comunicazione di esito di supplemento istruttorio completa della sopracitata "Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*":
 - o è stata inviata al richiedente il contributo per mezzo del sistema informativo "SFINGE";
 - o costituisce rigetto per gli interventi non ammessi, ove presenti;
- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo "SFINGE", ha espresso formale accettazione alla comunicazione di esito di supplemento istruttorio;

Verificato altresì:

- che il richiedente il contributo avente in uso gli immobili risulta regolarmente iscritto e validato presso l'Anagrafe delle aziende agricole tenuta dalla Regione Emilia-Romagna;
- che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012, così come modificata dall'Ordinanza n. 36/2016, *"I contributi potranno essere concessi anche subordinatamente all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo. La verifica dell'ottenimento del suddetto titolo verrà effettuata al momento della presentazione della domanda relativa all'erogazione del primo pagamento (SAL o saldo). Qualora il titolo non fosse ancora efficace al momento della suddetta erogazione i termini del pagamento, verranno sospesi fino all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio e ricominceranno a decorrere successivamente alla data della verifica positiva"*;
- che è stato acquisito e conservato agli atti il DURC - documento unico di regolarità contributiva;
- che è stata richiesta l'informazione antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136", così come

modificato dal D.Lgs n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 159/2011 e che, ai sensi dell'articolo 92, comma 3 del medesimo D.Lgs., essendo decorsi 30 giorni dalla suddetta richiesta, è possibile procedere alla concessione, sotto condizione risolutiva, dei contributi, fatta salva la necessità di revoca degli stessi in caso di esito negativo degli accertamenti svolti dalla competente Prefettura;

- che il beneficiario non risulta presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (principio Deggendorf);

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell'Allegato unico" del presente provvedimento;

Dato altresì atto:

- che è stato acquisito il codice unico di progetto (CUP) E62F17000910001, assegnato dalla competente struttura ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo, che dovrà essere riportato in tutta la documentazione contabile e di pagamento relativa al progetto;
- che il presente Decreto è caricato sul Registro Nazionale aiuti di Stato - banca dati Sian catalogo I-7689;

Viste la "Scheda riepilogativa" ed "Allegato unico" quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento relative agli esiti dell'istruttoria e dei contributi concessi;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DECRETA

1. di **concedere**, ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012, così come modificata dall'Ordinanza n. 36/2016, subordinatamente all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a **PORTOBUONO – S.R.L.** con sede legale in Viale Martiri della Libertà n. 38 - Modena (MO), C.F. 00878540376, P. IVA 008045603655, un contributo complessivo pari a **€ 290.955,57** la cui copertura finanziaria è assicurata da quanto previsto nell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con ordinanza n. 15/2013 – in relazione agli interventi e a fronte di un investimento ammesso e da rendicontare come descritto nell'Allegato unico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
2. di **rigettare** gli interventi non ammessi per le motivazioni espresse nella "Scheda Riepilogativa - Proposta di delibera" che qui si intendono integralmente richiamate;
3. di dare atto che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell'istruttoria svolta da Invitalia S.p.A. ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012;
4. che tale contributo sarà subordinato alle eventuali verifiche previste dal Decreto 836 del 08 maggio 2015 "Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012";

5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all'istituto di credito da questi prescelto, in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla "Linee guida" allegate alla sopra citata ordinanza;
6. che gli interventi di riparazione e/o ripristino dei fabbricati dovranno essere completati entro il termine previsto dagli artt. 12 e 25 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
7. che permangono in capo al beneficiario gli obblighi previsti agli artt. 19 e 19 bis dell'Ordinanza n. 57 e ss.mm.ii.;
8. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito all'art. 14 e succ. dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida approvate con la medesima Ordinanza;
9. che il presente Decreto è caricato sul Registro Nazionale aiuti di Stato - banca dati Sian catalogo I-7689;
10. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
11. di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo "SFINGE" al soggetto richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR/2015/40346 PORTOBUONO – S.R.L.

Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante) I:

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contribuito (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	CONTRIBUTO RICHIESTO (EURO)
n.1	Bomporto (MO)	19	47	TAB. B – lettera c) livello operativo “E2”	Ante: - 186,50 Post: - 180,14	€ 0,00	€ 233.125,00
n.2	Bomporto (MO)	19	47	TAB. B – lettera a) livello operativo “E0”	Ante: - 469,11 Post: - 468,62	€ 0,00	€ 305.373,93

Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) -ante - post	DESTINAZIONE D’USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell’indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				
n.1	Ante: - 186,50 Post: - 180,14	Deposito – ex abitazione	Tab. B lettera a) – Livello operativo E0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Riparazione e miglioramento sismico				
n.2	Ante: - 469,11 Post: - 468,62	Deposito – Rimessa attrezzi	Tab. B lettera a) – Livello operativo E0	€ 318.994,80	€ 290.955,57	€ 290.955,57
		Riparazione e miglioramento sismico				
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L’INDENNIZZO E’ PARI A						0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						290.955,57

PROPOSTA DI DELIBERA

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONI AL PREAVVISO DI RIGETTO CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:
 - 1) La motivazione sembra non compatibile con quanto espressamente previsto dall’art. 8 comma 2 dell’Ordinanza il quale prevede:” – La dichiarazione di essere in possesso di un titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune o di aver proceduto alla richiesta del suddetto titolo al Comune competente o di aver presentato la comunicazione di cui all’art. 3, comma 6 D.l. 74/2012, i contributi potranno essere concessi solamente in seguito all’effettivo ottenimento del titolo abilitativo”. La formulazione adottata non è quella secondo la quale in caso di parere negativo del titolo abilitativo edilizio vada rigettata la richiesta, ma bensì quella per cui il contributo sarà concesso solo al momento del rilascio del titolo abilitativo. Quindi la Regione Emilia-Romagna avrebbe dovuto valutare se, al momento della presentazione, vi fosse la documentazione richiesta; infatti al 06.08.2015 vi era tutto quello che chiedeva l’art. 8 dell’Ordinanza tanto che la stessa

regione Emilia-Romagna comunicava che a seguito del controllo istruttorio la domanda era ammissibile e completa e quindi, quando è arrivato il parere del Comune, già era stato svolto il controllo formale; il ripetere il controllo formale sulla base del parere del Comune, che comunque non impedisce la ripresentazione o l'integrazione della SCIA, per motivi che avrebbero dovuto determinare l'integrazione e non il parere negativo non è previsto dall'ordinanza. Non solo: per la normativa, questo avrebbe determinato che la concessione contributiva doveva essere rilasciata solo al momento dell'ottenimento del titolo abilitativo edilizio e non è, invece, previsto il rigetto della domanda. Qualora l'ordinanza avesse voluto espressamente rigettare la domanda, nell'ipotesi in cui il titolo abilitativo edilizio fosse stato rigettato, non avrebbe previsto la formula che la concessione contributiva era subordinata all'ottenimento del titolo abilitativo edilizio, ma avrebbe previsto espressamente la perdita immediata del contributo. Si tratta, infatti, di un titolo che può essere richiesto anche quando sia già stato rigettato e nulla impedisce che il Comune possa concederlo; nel caso di specie, inoltre, la rigida interpretazione del Comune, in contrasto con la normativa sulla semplificazione edilizia, ha già determinato un danno alla ditta in oggetto. Del resto la Legge 164/2014 c.d. "sblocca Italia" prevede la semplificazione della burocrazia relativa alla SCIA e il Comune di Bomporto, dando parere negativo, è andato palesemente contro a tale semplificazione.

Il voler prevedere come Regione un'interpretazione così estensiva delle ipotesi di esclusione, in contrasto con il tenore letterale dell'art. 8 Ordinanza 81 del 05.12.2014 che, invece prevede solo, che il contributo sia concesso al momento dell'ottenimento del titolo abilitativo edilizio, produrrebbe danni inimmaginabili alla società e in contrasto con i principi sanciti dallo sblocca Italia.

Il controllo che, invece, doveva essere fatto in questa sede non riguarda il titolo abilitativo ma, bensì, come chiarisce l'art. 10 comma 2 Ordinanza 81 del 05.12.2014, è un controllo sul merito del progetto: "I progetti che hanno superato l'istruttoria formale saranno sottoposti a successive valutazioni, che saranno effettuate dal SII tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) La pertinenza e la congruità dei costi stimati per il ripristino delle attività economico-produttive, la funzionalità delle strutture e degli impianti, comprensivi i livelli occupazionali;
- b) La congruità della qualificazione del danno subito in relazione all'attività svolta;
- c) La tempistica prevista per il ripristino delle attività o della funzionalità dei beni immobili e mobili strumentali;
- d) La quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimo previsto per categorie di danni risarcibili;
- e) La corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti"

E recepite interamente:

- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI REVISIONE CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:

- Dimostrazione del nesso di causalità col sisma;

PREMESSO

-) Che in data 24/02/2017 è stato effettuato incontro presso la sede di Agriterremoto su esplicita richiesta del beneficiario;

-) Che in data 08/03/2017 è stata effettuata la richiesta di integrazione documentale da parte del Responsabile del procedimento;

-) Che in data 30/03/2017 è stato effettuato sopralluogo congiunto preventivo presso gli immobili oggetto di richiesta di contributo;

E recepite parzialmente in quanto si ritiene l'immobile idoneo allo svolgimento di attività produttiva e sufficiente per tutta la realtà aziendale solo per quanto concerne la U.S. 2;

- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONI AL PREAVVISO DI RIGETTO CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:

1) Per quanto indicato nella motivazione di non ammissione dell'immobile n. 1 sembra che sia la non esaustività della documentazione allegata agli atti, ritenuta non sufficiente a riconoscere la destinazione d'uso dichiarata.

Di seguito provvediamo a dimostrare come l'immobile in oggetto, al momento del sisma e nei 36 mesi precedenti, fosse utilizzato dall'azienda agricola Portobuono srl quale locale di deposito per l'attrezzatura necessaria alla produzione dell'aceto balsamico e quale locale in uso per le prime operazioni atte alla produzioni del mosto. A tal proposito si fa riferimento ad immagini prodotte agli atti I dipendenti ritratti nelle immagini intenti a sistemare le attrezzature sono disponibili a confermare la loro identità nelle persone riprese, a dichiarare che i locali in cui sono ritratti sono quelli del fabbricato in oggetto (Via Gorghetto n. civ. 90 ex abitazione) e che quei locali, erano utilizzati come magazzino per la conservazione delle attrezzature, che devono essere necessariamente mantenute separate e non poste nei locali in cui accedono mezzi agricoli quali trattori ecc. o vengono stivati altri prodotti quali concimi ecc. in quanto le stesse attrezzature potrebbero assorbire odori (gas di scarico e petrolio) o quant'altro rendendole non idonee per l'utilizzo al quale sono destinate. Occorre quindi dare atto che l'immobile in oggetto è ad uso deposito/magazzino e non abitazione, così come riconosciuto anche dal Comune di Bomporto e confermato nel verbale di sopralluogo del 30.03.2017 a pag. 31.

2) La mancata presenza di botticelle, come rilevato nel verbale, ma soprattutto l'assenza di pigiatrici, tini, torchio, casse da uva, mastelli, damigiane etc. e cioè di tutta l'attrezzatura idonea al trasporto dell'uva, e alle prime operazioni atte alla produzione è dovuta al fatto che tutto il materiale è stato spostato in altro luogo, data l'inagibilità dell'edificio. Durante il sopralluogo il suddetto materiale è stato fatto riscontrare ai componenti del gruppo di controllo ispettivo accompagnandoli nel luogo (altro edificio) dove è stato precariamente sistemato e dove si trova tutt'ora. Gli ispettori nell'occasione hanno scattato anche delle fotografie sia al materiale sopraelencato sia alle decine di botti sistemate nell'acetaia constatando quindi che le attrezzature ritratte nelle immagini di cui all'allegato A erano quelle spostate nell'edificio che stavano visitando.

3) In merito alle osservazioni riportate nella comunicazione di esito istruttorio per la richiesta di contributi notificata il 21/07/2017 alle pagine 80 e 81, nelle quali si lamenta la mancata dimostrazione della destinazione d'uso dichiarata e la mancata integrazione specifica, si precisa quanto segue:

a) Attestazione Cermet: Come già comunicato nella memoria presentata datata 04/04/2017 l'attestazione Cermet è obbligatoria solo per la produzione di aceto che sarà commercializzato come prodotto DOP o IGP. Riporto di seguito quanto già comunicato nella memoria precedentemente già citata: *"...Il Cermet esercita la propria attività di controllo finalizzata alla Denominazione di Origine Protetta (DOP) dell'Aceto balsamico tradizionale di Modena dall'anno 2000 e pertanto la propria attività è legata al controllo del processo produttivo e alla notificazione del prodotto come DOP (o IGP). Se un produttore, come nel caso di Portobuono srl, non intende commercializzare il proprio prodotto come DOP o IGP, può comunque legittimamente produrre e vendere un suo prodotto invecchiato con tecniche tradizionali nell'ambito della produzione agricola. In questo caso il produttore non potrà utilizzare la dicitura Aceto balsamico tradizionale di Modena ma dovrà utilizzare una generica dicitura di Condimento o Condimento balsamico. Nulla osta poi, visti anche i lunghi tempi di maturazione del prodotto, di aderire in qualsiasi momento facendo opportuna richiesta al Cermet...".* In conclusione non si produce la certificazione Cermet in quanto attualmente non richiesta per l'attività produttiva della soc. Portobuono srl.

b) Autorizzazione ASL alla trasformazione di prodotti alimentari. L'autorizzazione sanitaria prevista per l'azienda agricola produttrice di aceto balsamico è quella che viene rilasciata relativamente ai locali in

cui avviene la produzione vera e propria di aceto (locali di deposito delle botticelle per l'acetificazione e l'invecchiamento del prodotto). Tale autorizzazione è stata rilasciata alla soc. Portobuono srl già in epoca precedente i 36 mesi dal sisma e così come dimostrano i verbali di ispezione degli incaricati ASL sia in data 28/10/2011 sia in data 03/11/2016 (vedi verbali prodotti agli atti). In quest'ultima occasione, nel verbale, si dà atto della sospensione temporanea dell'attività per l'evento sismico e dello spostamento di alcune botti. Detta autorizzazione nel caso di Portobuono srl si riferisce ai locali dove avviene la produzione di aceto balsamico, che come si sa dura almeno 20 anni; tali locali sono quelli dove attualmente sono riposte le botti e si trovano in altro edificio, così come hanno potuto constatare i controllori/ispettori.

c) Assenza dei necessari requisiti igienici, nei locali del fabbricato, alla manipolazione di prodotti alimentari. Innanzitutto deve essere sottolineato che le condizioni dei locali posti in via Gorghetto n. 90 oggetto di richiesta di contributo, riscontrate al momento del sopralluogo avvenuto dopo quasi 5 anni dall'evento sismico che ha prodotto anche parziali crolli del tetto con infiltrazioni d'acqua, non sono certo quelle che preesistevano prima del sisma. Infatti come si può facilmente osservare dalle fotografie scattate in periodo antecedente al sisma, le pareti dei locali dove venivano conservati i tini e le attrezzature erano perfettamente pulite ed imbiancate; ed i pavimenti, come si vede dalle immagini, dopo il lavaggio, erano trattati con calce e disinfettante. Pertanto la situazione dei locali, al momento dell'utilizzo nel periodo pre-sisma, era ben diversa da quella riscontrata al momento del sopralluogo (quasi 5 anni dopo) ed era igienicamente idonea all'utilizzo.

E non recepite, in quanto:

1) La documentazione fotografica prodotta era già stata prodotta durante le precedenti fasi istruttorie e già considerata non sufficiente. I locali descritti dalle fotografie di cui sopra non evidenziano alcun tipo di strumentazione utile alla produzione ma semplicemente una serie di contenitori, di svariate misure e dimensioni, utili al solo stoccaggio del prodotto e le fasi di lavorazione descritte non vengono eseguite prendendo le opportune precauzioni igienico sanitarie.

2) Non trovano riscontro alcuno le dichiarazioni fornite dal tecnico incaricato in merito alla presenza delle attrezzature per lo svolgimento della produzione di aceto balsamico; si ribadisce che il verbale di sopralluogo controfirmato dal tecnico e dal rappresentante del beneficiario non parla in nessuna sua parte di attrezzatura come pigiatrici, tini, torchio, casse da uva, mastelli, damigiane, etc., si limita semplicemente a menzionare le botticelle, la cui esistenza è stata verificata in sede di sopralluogo ma non per quanto riguarda l'attrezzatura sopra citata.

3) Per quanto riguarda la mancata dimostrazione della destinazione d'uso dell'immobile non ammesso a contributo si osserva quanto segue:

a) Si recepisce la non obbligatorietà da parte della soc. agricola Portobuono srl ad avere regolare attestazione Cermet ma permangono dubbi sulla produzione visto che non è stata fornita altra documentazione suppletiva.

b) La documentazione a cui fa riferimento il tecnico incaricato è una documentazione fornita per la prima volta in assoluto in questo contesto e mai presentata prima durante le precedenti fasi istruttorie, nonostante sia stata più volte richiesta, sia durante le richieste integrazioni sia in seguito al sopralluogo. Tale documentazione fa fede a locali siti in via Panaria Bassa n. 92 c/o Villa Cavazza (in particolare quella risalente al 2011, cioè prima del sisma), luogo dove è stata riscontrata in sede di sopralluogo, la presenza delle sole botti di aceto in maturazione, senza aver riscontro di altra attrezzatura utile alla produzione. Inoltre, il verbale di ispezione del Servizio Sanitario Regionale del 2011, al punto 6.13 spunta positivamente la presenza di documentazione HACCP che è stata anch'essa più volte richiesta ma mai consegnata agli atti. Infine, le planimetrie dei locali destinati alla produzione di aceto allegate a tale verbale indicano chiaramente ed inequivocabilmente la locazione (Via Panaria Bassa n. 92) e non fanno parte dell'edificio oggetto di richiesta di contributo (Via Gorghetto n. 90).

c) Le dichiarazioni fornite dal tecnico incaricato non trovano alcun riscontro nel documento col quale

vorrebbe dimostrare l' idoneità dei locali allo svolgimento dell'attività di produzione dell'aceto balsamico. Le fotografie presentano locali in condizioni igienico-sanitarie precarie, le pareti presentano evidenti macchie di colore diverso dal bianco e non risultano essere lavabili, l'impianto elettrico utilizzato per garantire l'illuminazione è costituito da cavi elettrici volanti e lampadine improvvisate posizionate al soffitto con sistemazioni fortune e di emergenza, sicuramente non a norma da quanto previsto dalle normative che regolano il settore.

Pertanto, SI PROPONE:

1) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL' IMMOBILE n.1 per le seguenti motivazioni

a) La documentazione richiesta in seguito al sopralluogo e allegata agli atti non è ritenuta esaustiva e pertanto non sufficiente a riconoscere la destinazione d'uso dichiarata, così come riportato sul verbale di sopralluogo.

2) L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL' IMMOBILE n.2 per il livello di danno, la superficie ammessa rispetto alla richiesta (solo per immobili) e l'importo riportati in tabella riassuntiva degli interventi;

LA PROPOSTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO E' PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A 290.955,57 EURO al netto di IVA.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. art. 13 bis.

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

PORTOBUONO – S.R.L.

ANAGRAFICA					
TIPO	impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO	
LEGALE RAPPRESENTANTE	Benedetta Zanasi	ZNSBDT84P63F240Z		RICHIEDENTE DI CONTRIBUTO	CR-40346-2015 06/08/15
SEDE LEGALE	Viale Martiri della Libertà n. 38	Modena	MO	FASCICOLO ISTRUTTORIO	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Gorghetto n. 90	Bomporto	MO	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	
CODICE FISCALE/P.IVA	C.F. 00878540376 / P. IVA 008045603655			ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	
DELOCALIZZAZIONE	NO			CUP	E62F17000910001
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.11.40			TITOLO ABILITATIVO	ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ord. N. 36/2016, sub.
	Coltivazione miste di cereali, legumi da granello e semi oleosi			AIA	
				DURC rilasciato il	04/04/2018 DURC-6434-2018 14/05/2018
BANCA CONVENZIONATA	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - SEDE DI MODENA			REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	
				ANTIMAFIA (richiesta)	CR-28922-2017 31/07/2017
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	4
				IVA	IVA DETRAIBILE

QUADRO RIEPILOGATIVO			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO CONCESSO
IMMOBILI	€ 290.955,57	€ 0,00	€ 290.955,57
TOTALE	€ 290.955,57	€ 0,00	€ 290.955,57

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI					
IMMOBILE 1	IMPORTO RICHiesto	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE	
A. Costi per opere strutturali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Vedi esito istruttorio	
di cui opere edili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Spese per indagini e prelievi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
C. Finiture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
di cui opere edili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
sub totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)	€ 0,00				
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 134.468,00			Tab. B Lettera a	
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 0,00	
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1	€ 0,00	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo			

IMMOBILE 2					
IMMOBILE 2	IMPORTO RICHiesto	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE	
A. Costi per opere strutturali	€ 179.211,36	€ 179.211,36	€ 0,00	Vedi esito istruttorio	
di cui opere edili	€ 179.211,36	€ 179.211,36	€ 0,00		
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Spese per indagini e prelievi	€ 750,00	€ 750,00	€ 0,00		
C. Finiture	€ 84.543,70	€ 84.543,70	€ 0,00		
di cui opere edili	€ 23.281,08	€ 23.281,08	€ 0,00		
di cui opere impiantistiche	€ 61.262,62	€ 61.262,62	€ 0,00		
sub totale	€ 264.505,06	€ 264.505,06	€ 0,00		
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 26.450,51	€ 26.450,51	€ 0,00		
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 290.955,57	€ 290.955,57	€ 0,00		
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)	€ 0,00				
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 318.994,80			Tab. B Lettera a	
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 290.955,57	
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 2	€ 290.955,57	100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO			

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI					
DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMISSIBILE	ASSICURAZIONE	COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO	IMPORTO CONCESSO
IMMOBILE 1	€ 134.468,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IMMOBILE 2	€ 318.994,80	€ 290.955,57	€ 0,00	€ 290.955,57	€ 290.955,57
TOTALE	€ 453.462,80	€ 290.955,57	€ 0,00	€ 290.955,57	€ 290.955,57
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI					€ 290.955,57